



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
Consiglio Permanente

PC.DEC/557
24 luglio 2003

ITALIANO
Originale: INGLESE

462^a Seduta Plenaria

PC Giornale N.462, punto 6 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.557
PIANO DI AZIONE OSCE PER LA LOTTA
AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI

Il Consiglio Permanente,

tenendo conto della condanna universale del crimine del traffico di esseri umani, nonché dei numerosi relativi strumenti internazionali e regionali, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e il suo Protocollo aggiuntivo per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare donne e bambini, e il Protocollo contro il traffico di migranti per via terrestre, marittima e aerea,

ribadendo che il traffico di essere umani e altre forme attuali di schiavitù costituiscono una violazione detestabile della dignità e dei diritti degli esseri umani,

riaffermando la Decisione N. 1 del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000, la Decisione N. 6 del Consiglio dei Ministri di Bucarest del 2001, la Dichiarazione del Consiglio dei Ministri di Porto del 2002, e gli esistenti impegni assunti dagli Stati partecipanti, nonché il ruolo dell'OSCE nella lotta al traffico di esseri umani concordato dagli Stati partecipanti,

preoccupato per il fatto che, nonostante tutti gli sforzi, nell'ultimo decennio si è assistito ad un enorme aumento sia dei casi di traffico di esseri umani sia del numero delle vittime, mentre l'azione penale contro i perpetratori resta insoddisfacente e i gruppi della criminalità organizzata fanno ricorso a tecniche sempre più sofisticate con un aumento delle risorse finanziarie e un'espansione delle reti, e traggono vantaggio dalla corruzione o dalla scarsa consapevolezza di tale crimine e del suo carattere efferato fra alcuni funzionari pertinenti, i media e l'opinione pubblica in generale,

preoccupato inoltre del fatto che non si affrontano a sufficienza le cause profonde del traffico di esseri umani, sia nei paesi di origine sia nei paesi di destinazione, in particolare la povertà, la debolezza delle strutture sociali ed economiche, la mancanza di opportunità occupazionali e di pari opportunità in generale, la violenza contro le donne e i bambini, la discriminazione basata sul sesso, sulla razza e sull'appartenenza etnica, la corruzione, i conflitti irrisolti, le situazioni postconflittuali, le migrazioni illegali e la richiesta di

sfruttamento sessuale e di forza lavoro a basso costo, socialmente non tutelata e spesso illegale,

riconoscendo che mentre la responsabilità principale nella lotta e nella prevenzione del traffico di esseri umani compete agli Stati partecipanti, il legame fra tale fenomeno e la criminalità organizzata transnazionale richiede la cooperazione a livello internazionale e regionale, con il coinvolgimento del settore privato e delle ONG,

convinto che l'OSCE, con la sua notevole capacità istituzionale e comprovata esperienza, sia nelle peculiari condizioni di assistere efficacemente gli Stati partecipanti nell'attuazione dei loro impegni, e possa, attraverso la Piattaforma per la sicurezza cooperativa, cooperare e coordinare efficacemente le sue attività con i competenti attori internazionali quali la Forza operativa del Patto di Stabilità, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e la Criminalità, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonché l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il Centro Internazionale per lo sviluppo delle politiche delle migrazioni, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, il Consiglio degli Stati del Mar Baltico, l'Iniziativa di Cooperazione per l'Europa sudorientale, l'Interpol e l'Europol,

adotta il Piano di azione dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani, allegato alla presente Decisione, al fine di includere le migliori prassi e un approccio avanzato nelle sue politiche anti-traffico, e di facilitare la cooperazione fra gli Stati partecipanti, e incarica tutti gli organi dell'OSCE di intensificare la partecipazione alle iniziative anti-traffico della comunità internazionale.

PIANO DI AZIONE OSCE PER LA LOTTA AL TRAFFICO DI ESSERI UMANI

I. Obiettivi e scopi del Piano di azione

1. Il Piano di azione intende fornire agli Stati partecipanti un complesso di strumenti globali per contribuire all'adempimento dei loro impegni nella lotta al traffico di esseri umani. Il Piano mira a fornire agli Stati partecipanti un meccanismo susseguente che promuoverà anche il coordinamento fra i singoli Stati partecipanti, sia in seno alle strutture OSCE che con altre organizzazioni internazionali. Il Piano di azione adotta un approccio multidimensionale per combattere il traffico di esseri umani. Affronta il problema in modo globale, comprendendo alla tutela delle vittime, la prevenzione della lotta al traffico di esseri umani e il rinvio a giudizio di coloro che facilitano o commettono tale crimine. Il Piano fornisce raccomandazioni su come gli Stati partecipanti e le pertinenti istituzioni, gli organi e le attività sul territorio dell'OSCE possano trattare nel modo migliore gli aspetti politici, economici, giuridici, di applicazione della legge, educativi e altri aspetti del problema.
2. Il Piano di azione mira inoltre ad assistere gli Stati partecipanti ad impiegare tali strumenti avvalendosi dell'esperienza regionale acquisita mediante l'attuazione di tali iniziative e misure concrete quali quelle intraprese dalla Forza operativa del Patto di Stabilità sul traffico di esseri umani nell'Europa sudorientale.
3. Un approccio globale al traffico di esseri umani richiede di concentrare l'interesse sul rinvio a giudizio dei responsabili di tale crimine e sull'attuazione di misure efficaci per prevenirlo, mantenendo un approccio umanitario e comprensivo nel prestare assistenza alle vittime.

II. Definizione del traffico di esseri umani

Il Piano di azione si basa sulla seguente definizione contenuta nell'Articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale:

Per "traffico di persone" si intende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

Il Consiglio dei Ministri dell'OSCE nella sua Decisione N.6 (2001) ha invitato gli Stati partecipanti a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e il suo Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare donne e bambini.

III. Indagini, applicazione della legge e azione penale

Gli impegni degli Stati partecipanti concernenti le indagini, l'applicazione della legge e l'azione penale sono stati assunti nella Dichiarazione del Consiglio dei Ministri sul traffico di esseri umani adottata a Porto nel 2002, nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo nel 2001, nella Decisione N.6 del Consiglio dei Ministri adottata a Bucarest nel 2001 e nella Decisione del Consiglio dei Ministri sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani adottata a Vienna nel 2000. In tali documenti gli Stati hanno anche concordato il ruolo dell'OSCE in questo settore.

Azione raccomandata a livello nazionale

1. Criminalizzazione

- 1.1 Adozione delle misure legislative e di altre misure che possano essere necessarie per considerare come reati il comportamento enunciato nell'Articolo 3 del Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
- 1.2 Adozione delle misure legislative o di altre misure che possano essere necessarie per definire come reati:
 - il tentativo di commettere tale reato;
 - la partecipazione a tale reato in veste di complice;
 - ordini impartiti ad altre persone o loro organizzazione per commettere tale reato.
- 1.3 Adozione delle misure che possano essere necessarie per stabilire la responsabilità di persone giuridiche per reati connessi con il traffico di persone oltre alla responsabilità di persone fisiche. Fermi restando i principi giuridici dello Stato partecipante, la responsabilità delle persone giuridiche può essere penale, civile e/o amministrativa.
- 1.4 Adozione di disposizioni legislative che prevedano pene efficaci e adeguate al crimine commesso, inclusa la carcerazione, e che tengano conto della grave natura di tale crimine. Se del caso, la legislazione dovrebbe prevedere pene supplementari da applicare a persone risultate colpevoli di tale traffico in

circostanze aggravanti, come nel caso di reati che comprendono il traffico di bambini o reati commessi da funzionari statali o con la loro complicità.

- 1.5 Considerazione delle disposizioni legislative di confisca degli strumenti e degli introiti del traffico nonché dei relativi reati, specificando, qualora non incompatibili con la legislazione nazionale, che gli introiti del traffico confiscati saranno utilizzati a beneficio delle vittime. Considerazione dell'opportunità di costituire un fondo di compensazione per le vittime del traffico e l'utilizzazione dei beni confiscati per contribuire al finanziamento di tale fondo.
 - 1.6 Assicurare che il traffico di esseri umani, i suoi atti costitutivi e i reati connessi costituiscano reati soggetti a estradizione in base alla legge nazionale e ai trattati di estradizione.
 - 1.7 Adozione di tali misure legislative e di altre misure per stabilire quali reati gli atti di corruzione attiva o passiva dei pubblici funzionari, di cui agli Articoli 8 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
 - 1.8 Assicurare che le vittime del traffico non siano soggette a procedimenti penali solamente quale risultato diretto per essere stati oggetto di traffico illecito.
2. Interventi di ordine pubblico
- 2.1 Piena attuazione delle misure anti-traffico e delle misure connesse enunciate nella legislazione.
 - 2.2 Costituzione di speciali unità anti-traffico, comprendenti sia donne che uomini con un alto grado di formazione per l'indagine di reati che riguardano la violenza carnale o coinvolgono bambini, al fine di promuovere la competenza, la professionalità e l'integrità.
 - 2.3 Formazione delle capacità nella lotta alla corruzione.
 - 2.4 Elaborazione di programmi della polizia di prossimità: miglioramento dei livelli di fiducia fra la polizia e il pubblico al fine, tra l'altro, di contribuire all'acquisizione di informazioni relative al traffico e di incrementare la volontà delle vittime a denunciare i reati subiti.
 - 2.5 Intensificazione della cooperazione fra gli organi investigativi dell'ordine pubblico al fine di stabilire la provenienza di beni sospetti eventualmente criminosa e connessa a traffici illeciti.
 - 2.6 Previsione non solo delle risorse e della formazione per lo sviluppo della polizia di prossimità guidata dal servizio di intelligence per la gestione e l'analisi dei crimini e delle relative informazioni, ma anche di altre capacità avanzate e attrezzature necessarie agli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico per lo svolgimento dei loro compiti anti-traffico.

- 2.7 Incoraggiare gli investigatori e i procuratori a condurre indagini e attuare azioni penali senza fidarsi solo ed esclusivamente delle testimonianze dei testi. Vagliare strategie investigative alternative per evitare che sia necessario che le vittime debbano testimoniare dinanzi a una corte.
 - 2.8 Adottare misure attuabili per assicurare che i membri delle missioni OSCE che violano il Codice di condotta OSCE per i membri delle missioni e altri regolamenti subiscano le sanzioni prescritte, inclusi, se del caso, procedimenti disciplinari e penali.
 - 2.9 Trattare la corruzione degli organi responsabili dell'ordine pubblico locali quale materia prioritaria e assicurare che siano adottati adeguati procedimenti disciplinari e penali contro le autorità preposte all'applicazione della legge risultate coinvolte in atti di corruzione connessi al traffico di esseri umani.
3. Cooperazione degli organi preposti alla tutela della legge e scambio di informazioni tra gli Stati partecipanti
- 3.1 Stretta cooperazione reciproca e compatibile con i rispettivi sistemi giuridici e amministrativi nazionali, per potenziare l'efficacia dell'azione degli organi preposti alla tutela della legge nella lotta contro i reati contemplati dal presente Piano di azione. Promozione di un'analoga cooperazione e coordinamento fra le agenzie di applicazione della legge all'interno degli Stati.
 - 3.2 Adozione, in particolare, di misure efficaci
 - per migliorare e, ove necessario, creare canali di comunicazione fra gli Stati partecipanti;
 - per cooperare nelle inchieste riguardanti i reati contemplati dal presente Piano di azione;
 - per fornire, se del caso, dati o prove necessarie per scopi analitici o investigativi;
 - per facilitare un coordinamento efficace fra le loro autorità, le agenzie e i servizi competenti e per promuovere lo scambio di personale e di altri esperti, inclusa la nomina di funzionari di collegamento, fermi restando gli accordi o i patti bilaterali fra gli Stati partecipanti interessati;
 - per scambiare informazioni su mezzi e metodi specifici utilizzati da gruppi criminali organizzati, inclusi, se del caso, i percorsi e i mezzi di trasporto nonché l'uso di false identità, documenti falsificati o contraffatti o altri mezzi che servono ad occultare le loro attività;

- per coordinare misure amministrative o d'altro genere considerate adeguate per la tempestiva individuazione dei reati contemplati dal presente Piano di azione.
- 3.3 Stipulazione di accordi sulla cooperazione bilaterale e multilaterale nel campo dell'applicazione della legge per facilitare lo scambio di informazioni.
- 3.4 Compiere sforzi per elaborare norme comuni per la raccolta di dati statistici.
- 4. Assistenza e tutela dei testimoni e delle vittime nel sistema giudiziario penale
 - 4.1 Adozione di misure adeguate nell'ambito delle possibilità degli Stati partecipanti, incluse misure legislative, atte ad assicurare un'efficace tutela contro potenziali ritorsioni o intimidazioni dei testimoni per le testimonianze rese nei procedimenti penali riguardanti reati contemplati dal presente Piano di azione e, se del caso, dei loro parenti e di altre persone vicine ad essi.
 - 4.2 Sensibilizzazione delle autorità e dei funzionari preposti all'applicazione della legge in quanto responsabili dell'incolumità e dell'immediato benessere delle vittime del traffico di esseri umani.
 - 4.3 Assicurare la tutela dei dati alla privacy della vittima, anche durante la raccolta e l'analisi dei dati.
 - 4.4 Facilitare la partecipazione della vittima, quale testimone, alle indagini e alle udienze o ad altri procedimenti penali assicurandole la possibilità di trasferimento quale forma di protezione.
 - 4.5 Fornire la consulenza legale alle vittime per decidere se testimoniare o meno di fronte ad una corte.
 - 4.6 Consentire alle ONG di sostenere le vittime nelle udienze, qualora ciò non sia incompatibile con la legislazione nazionale.
- 5. Formazione
 - 5.1 Assicurare o migliorare la formazione dei funzionari confinari, dei funzionari preposti all'applicazione della legge, dei giudici, dei procuratori, dei funzionari addetti all'immigrazione e di altri funzionari pertinenti per quanto riguarda tutti gli aspetti del traffico di persone.
 - 5.2 Dedicare attenzione, in tali programmi di formazione, ai diritti umani e alle questioni connesse all'infanzia e alle pari opportunità, nonché incoraggiare la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni pertinenti e altri elementi della società civile.

6. Misure da adottare alle frontiere

- 6.1 Considerare l'adozione di misure che permettano, conformemente alle leggi nazionali, di negare l'entrata, revocare i visti o eventualmente incarcerare temporaneamente persone implicate nella perpetrazione di reati, come definito dalla legislazione in vigore.
- 6.2 Considerare il rafforzamento della cooperazione fra le agenzie di controllo delle frontiere, fra l'altro, istituendo e mantenendo canali di comunicazione diretti.

7. Sicurezza e controllo di documenti

- 7.1 Adottare le misure che possano essere necessarie per assicurare, con i mezzi disponibili, che i documenti di viaggio o di identità rilasciati da Stati partecipanti o a loro nome siano tali da non poter essere impropriamente utilizzati, facilmente falsificati o corretti, duplicati o rilasciati in modo illegittimo.

8. Legittimità e validità dei documenti

- 8.1 Su richiesta di un altro Stato partecipante e conformemente alle sue leggi nazionali, verificare entro un tempo ragionevole la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o accertare se tali documenti sono stati rilasciati a nome di tale Stato, nel caso in cui esistano motivi fondati per sospettare che siano utilizzati per il traffico di persone.

Azione per le istituzioni e gli organi OSCE

9. Esame e riforma delle leggi

- 9.1 L'ODIHR e, se del caso, le operazioni sul territorio continueranno a promuovere e a sostenere le iniziative volte all'esame della riforma delle leggi in osservanza delle norme internazionali.
- 9.2 L'OSCE svilupperà ulteriormente la cooperazione con altri partner e organizzazioni pertinenti.

10. Interventi di ordine pubblico

- 10.1 L'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia promuoverà ulteriormente il concetto di polizia di prossimità.
- 10.2 L'Unità per le questioni strategiche di polizia e l'Ufficio del Coordinatore OSCE per le attività economiche e ambientali (OCEEA) faciliteranno lo scambio di informazioni fra gli Stati partecipanti sulle migliori prassi che le pertinenti unità investigative dovranno utilizzare per controllare l'eventuale origine criminosa e connessa al traffico di beni sospetti.

- 10.3 L'OCEEA collaborerà ulteriormente con l'Ufficio delle Nazioni Unite sul Programma globale contro la droga e la criminalità nella lotta al riciclaggio di denaro e utilizzerà i propri buoni uffici per promuovere l'organizzazione di seminari per affrontare il riciclaggio di denaro negli Stati partecipanti interessati.
 - 10.4 L'ODIHR, nell'ambito dell'assistenza prestata per l'elaborazione dei Meccanismi Nazionali di Riferimento, continuerà a promuovere e incoraggiare la cooperazione fra gli organi preposti alla tutela della legge e la società civile.
11. Misure disciplinari
- 11.1 Si chiede all'Ufficio della revisione interna di conservare i dati relativi alle indagini sui reati connessi al traffico di esseri umani da parte di membri delle missioni e di tutte le rispettive azioni successive intraprese in seguito. Si chiede al Segretario Generale di riferire regolarmente al Consiglio Permanente sulle misure adottate per attuare i regolamenti in casi di violazione del Codice di condotta rispettando la privacy dei presunti perpetratori.
12. Formazione
- 12.1 L'ODIHR e l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia continueranno ad elaborare materiali di formazione destinati alle autorità preposte all'applicazione della legge sulle indagini relative al traffico di persone e ai reati sessuali, si consulteranno con l'Accademia internazionale per l'applicazione della legge (ILEA) di Budapest in merito alla possibilità di inserire tale formazione nei programmi ILEA, individueranno formatori dell'ordine pubblico adeguati per provvedere alla formazione e faciliteranno il finanziamento delle sessioni di formazione per le autorità preposte all'applicazione della legge negli Stati partecipanti all'OSCE.
 - 12.2 Mentre partner internazionali quali il Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni prevedono una formazione di base della polizia sulle modalità di trattazione delle denunce di traffico delle persone e mentre altri partner quale il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite prevedono una formazione avanzata, si rende necessaria una formazione supplementare sulla trattazione di particolari aspetti dei crimini sessuali, ad esempio dell'abuso sessuale dei bambini. L'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia provvederà a tale formazione in cooperazione con il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altre organizzazioni pertinenti.
13. Sicurezza e controllo dei documenti
- 13.1 I pertinenti organismi OSCE, in particolare l'Unità anti-terrorismo, continueranno a facilitare i seminari concentrando l'attenzione sulla individuazione di documenti utilizzati per scopi illegali in riferimento al traffico di esseri umani, alla scoperta di documenti di viaggio falsi utilizzati per l'entrata di persone coinvolte in traffici e al perfezionamento dei mezzi di

indagine non tecnologici, fra cui le tecniche dei colloqui. Inoltre, i seminari si concentreranno sui mezzi di tutela della libertà di movimento delle persone attraverso le frontiere, nell'ambito delle restrizioni compatibili con i pertinenti impegni OSCE.

IV. Prevenzione del traffico di esseri umani

Gli impegni degli Stati partecipanti relativi alla prevenzione sono stati assunti nella Dichiarazione del Consiglio dei Ministri sul traffico di esseri umani adottata a Porto nel 2002, nella Decisione OSCE N.426 del 2001 del Consiglio Permanente, nella Decisione del Consiglio dei Ministri sull'intensificazione degli sforzi dell'OSCE nella lotta contro il traffico di esseri umani adottata Vienna nel 2000, nel Piano di azione OSCE per le questioni relative alle pari opportunità approvato dal Consiglio Permanente nel 2000, nella Carta per la Sicurezza europea adottata a Istanbul nel 1999, nel Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE adottato a Mosca nel 1991, nell'Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa adottato a Helsinki nel 1975. Nei suddetti documenti gli Stati partecipanti hanno anche concordato il ruolo dell'OSCE in tale settore.

Azione raccomandata a livello nazionale

1. Raccolta di dati e ricerca
 - 1.1 Raccolta di dati separati connessi alle vittime dei traffici, donne, uomini e bambini, e perfezionamento della ricerca e dell'analisi di dati quali la natura e l'incidenza del traffico di esseri umani nonché dei meccanismi del traffico e dello sfruttamento adottati dai gruppi criminali organizzati, al fine di elaborare misure di prevenzione del traffico di esseri umani efficaci e opportunamente mirate. Promozione di ricerche più ampie e scambio di informazioni sul traffico di bambini.
 - 1.2 Individuazione delle fasce di popolazione più vulnerabili e sviluppo di campagne speciali per incrementare la sensibilizzazione a tale riguardo.
 - 1.3 Svolgimento di analisi più ampie sulle cause fondamentali del traffico di esseri umani, fattori connessi con la richiesta e l'attuazione di tale traffico, sue reti e conseguenze economiche, nonché suo collegamento con le migrazioni illegali.
2. Misure adottate alle frontiere
 - 2.1 Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi al libero movimento delle persone, rafforzamento, nella misura possibile, di controlli alle frontiere che possano rendersi necessari per prevenire e scoprire il traffico di esseri umani.
 - 2.2 Adozione di misure legislative o di altre misure appropriate per prevenire, per quanto possibile, che i mezzi di trasporto gestiti da vettori commerciali siano

utilizzati per commettere reati, come definito dalle disposizioni contro il traffico di persone.

- 2.3 Se del caso e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, l'obbligo dei vettori commerciali, compresi qualsiasi società di trasporto o i proprietari o i gestori di qualsiasi mezzo di trasporto, di accertare che tutti i passeggeri siano in possesso di documenti di viaggio validi. Conformemente alla legislazione nazionale, adottare le misure necessarie per prevedere sanzioni in caso di violazione.
3. Politiche economiche e sociali volte ad affrontare le cause profonde del traffico di esseri umani
- 3.1 Nei paesi di origine:
- considerare quali obiettivi prioritari: la promozione della stabilità socio-economica e politica, e la riduzione sia delle migrazioni causate da grave povertà che da fattori contingenti del traffico. Le politiche miranti a tali obiettivi dovrebbero inoltre promuovere sia lo sviluppo economico che l'integrazione sociale;
 - migliorare l'accesso dei bambini ad opportunità educative e professionali e incrementare il livello della frequenza scolastica, in particolare da parte delle bambine e dei gruppi minoritari;
 - promuovere le opportunità di lavoro delle donne facilitando le opportunità imprenditoriali per le piccole e medie imprese (PMI). Organizzazione di corsi di formazione per le PMI, destinati in particolare a gruppi ad alto rischio.
- 3.2 Nei paesi di destinazione:
- attuare misure volte a ridurre "l'invisibilità dello sfruttamento". Un programma che coinvolga numerose agenzie per il monitoraggio, i controlli amministrativi e la raccolta di informazioni sui mercati del lavoro e, se del caso, sull'industria del sesso, contribuirà notevolmente a tale obiettivo;
 - considerare la liberalizzazione dei mercati del lavoro da parte dei governi al fine di incrementare le opportunità di impiego per lavoratori che presentano una vasta gamma di livelli di competenza;
 - affrontare il problema del lavoro non tutelato, informale e spesso illegale, per trovare un equilibrio fra la domanda di lavoro a bassa retribuzione e la possibilità di migrazioni regolari;
 - affrontare le attività economiche clandestine che minano le economie e intensificano il traffico di esseri umani.

3.3 Nei paesi di origine o nei paesi di destinazione:

- adottare misure appropriate per elevare i livelli della tutela sociale e creare possibilità di impiego per tutti;
- adottare misure appropriate per eliminare la discriminazione delle donne nel campo dell'occupazione al fine di assicurare, in base alle pari opportunità, il diritto a retribuzioni uguali per lavori uguali e il diritto all'eguaglianza nelle diverse opportunità occupazionali;
- affrontare tutte le forme di discriminazione delle minoranze;
- elaborare programmi che offrono possibilità di sussistenza e comprendono un'istruzione di base, l'alfabetizzazione, la comunicazione e altre capacità, nonché riducono le barriere dell'imprenditorialità;
- incoraggiare la sensibilizzazione nel campo delle pari opportunità e promuovere relazioni paritarie e di pieno rispetto fra i sessi, prevenendo in tal modo la violenza contro le donne;
- assicurare l'esistenza di politiche che consentano alle donne un accesso paritario alle risorse economiche e finanziarie e il controllo di queste;
- promuovere un finanziamento flessibile e l'accesso a crediti, compresi micro-crediti a interessi bassi;
- promuovere il buon governo e la trasparenza nelle transazioni economiche;
- adottare o potenziare le misure legislative, educative, sociali, culturali o di altro genere e, se del caso, una legislazione penale, anche mediante una cooperazione bilaterale e multilaterale, per scoraggiare la domanda che promuove tutte le forme di sfruttamento delle persone, in particolare delle donne e dei bambini, e che porta al traffico di esseri umani.

4. Incremento della sensibilizzazione

- 4.1 Intraprendere, in cooperazione con la società civile e le ONG, campagne di informazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sul traffico di esseri umani nelle sue varie forme, inclusi i metodi impiegati dai trafficanti e i rischi delle vittime.
- 4.2 Incrementare la sensibilizzazione, riguardo al traffico di esseri umani, delle autorità addette all'immigrazione e del personale consolare e diplomatico in modo che questi possano utilizzare tali conoscenze nei loro contatti quotidiani con le vittime potenziali.

- 4.3 Incoraggiare le ambasciate nazionali a diffondere informazioni sulla pertinente legislazione nazionale, come la legge sulla famiglia, la legge sul lavoro e la legge sull'immigrazione che riguardano i migranti potenziali, anche tramite le ONG.
- 4.4 Incrementare la sensibilizzazione al traffico di esseri umani di altri gruppi pertinenti interessati, inclusi gli esponenti politici, i funzionari preposti all'applicazione della legge e altri professionisti competenti fra cui funzionari sanitari, addetti ai servizi sociali e al collocamento nonché funzionari del settore privato, per promuovere la loro disponibilità ad affrontare adeguatamente tale problema e rafforzare la propria capacità istituzionale per contrastarlo.
- 4.5 Incoraggiare le sezioni consolari e quelle addette al rilascio di visti delle missioni diplomatiche a utilizzare materiali stampati e di altro genere nei contatti con individui a rischio.
- 4.6 Incrementare la sensibilizzazione dei media. La percezione del problema del traffico di esseri umani affrontata dai media dovrebbe includere una chiara spiegazione del fenomeno e una descrizione realistica delle vittime. Per migliorare al massimo la conoscenza e la sensibilizzazione del pubblico si dovrebbero svolgere campagne anti-traffico con professionisti dei mezzi di informazione.
- 4.7 Indirizzare le campagne di incremento della sensibilizzazione anche ai gruppi più vulnerabili, inclusi persone appartenenti a minoranze nazionali, bambini, migranti e sfollati (IDP).
- 4.8 Estendere le campagne di incremento della sensibilizzazione alle città e ai villaggi più piccoli le cui popolazioni possono essere esposte a rischi particolari.
- 4.9 Operare nelle scuole e nelle università, nonché direttamente presso le famiglie per raggiungere i giovani e incrementare la loro sensibilizzazione in riferimento al traffico di esseri umani.
- 4.10 Affrontare, anche mediante i mezzi di informazione, la necessità di ridurre la domanda di lavoro delle persone vittime di traffici illegali per lo sfruttamento sessuale, lavori forzati, schiavitù o altri lavori affini alla schiavitù e, a tale riguardo, promuovere la tolleranza zero per tutte le forme di traffico.
- 4.11 Creare "hotline" telefoniche ampiamente pubblicizzate nei paesi di origine, di transito e di destinazione, che dovrebbero servire a tre scopi: agire quale fonte indipendente di consulenza e guida per le vittime potenziali che possano considerare opportunità di lavoro o altre offerte per recarsi all'estero; operare quale primo punto di contatto che fornisce l'accesso a un meccanismo di riferimento per le vittime del traffico di esseri umani e, infine, facilitare la comunicazione anonima di casi o di casi sospetti del traffico di esseri umani.

5. Misure legislative

- 5.1 Adottare o riesaminare leggi, controlli amministrativi e procedure relativi alla concessione di licenze e all'operatività di settori imprenditoriali che, secondo l'intelligence, possono essere coinvolti nel traffico di esseri umani, quali le agenzie di collocamento, turistiche, au pair, agenzie di adozione o matrimoniali che operano per corrispondenza, nonché servizi alberghieri e di accompagnamento.
- 5.2 Assicurare che le misure adottate per prevenire e combattere il traffico di persone non abbiano un'influenza negativa sui diritti e sulla dignità delle persone, inclusa la loro libertà di movimento.

Azione per le istituzioni e gli organismi OSCE

6. Raccolta di dati e ricerca

- 6.1 Incrementare la raccolta di dati e la ricerca sul traffico di persone, in particolare sul traffico di bambini, basandosi sulle ricerche del passato e coinvolgendo negli scambi il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e altri attori pertinenti.
- 6.2 Incaricare il Punto di contatto dell'ODIHR sui Rom e i Sinti di continuare a raccogliere dati concernenti il traffico di esseri umani, in particolare bambini, e i suoi effetti sulle comunità di Rom e Sinti.

7. Affrontare le cause profonde del traffico di esseri umani

- 7.1 L'OCEEA appoggerà la promozione e lo sviluppo di centri di informazione nazionale pubblici per consentire agli individui di controllare la legittimità delle imprese, in particolare di quelle che sostengono l'occupazione all'estero, evitando la sovrapposizione con le esistenti strutture delle Camere di commercio e altri uffici di registrazione imprenditoriale. L'OCEEA può funzionare da intermediaria raccogliendo esempi delle prassi migliori per controllare la legittimità in modo facilmente accessibile e distribuire i risultati agli Stati partecipanti interessati e/o alle operazioni OSCE sul territorio.
- 7.2 L'OCEEA continuerà a promuovere la formazione delle PMI e a destinarla in particolare ai gruppi ad alto rischio, fra l'altro prestando assistenza nell'elaborazione delle leggi volte a ridurre le barriere poste alla costituzione delle PMI.
- 7.3 L'OCEEA dovrebbe elaborare programmi per affrontare i fattori economici che aumentano la vulnerabilità delle donne e delle minoranze nei confronti del traffico di persone, inclusi la discriminazione sul posto di lavoro e il mancato accesso a crediti.

8. Incremento della sensibilizzazione

- 8.1 L'ODIHR e, se del caso, le operazioni sul territorio continueranno a contribuire ai progetti di ricerca nonché alla promozione e alla realizzazione di iniziative volte a incrementare la sensibilizzazione in cooperazione con partner competenti in tutta la regione OSCE.
- 8.2 La Sezione Stampa e informazione al pubblico contribuirà a incrementare la sensibilizzazione dei media per le attività dell'OSCE nel campo dei traffici illeciti. L'ODIHR intensificherà le attività di formazione riguardo alla responsabilità dei media nella trattazione del problema del traffico di persone in modo sensibile e senza accentuare stereotipi negativi. La formazione sottolineerà la complessità del fenomeno del traffico di persone e la necessità di una risposta globale.
- 8.3 Al fine di assicurare che il personale delle operazioni sul territorio OSCE non si coinvolga intenzionalmente nel traffico di esseri umani né in alcun modo lo faciliti, nonché di adempiere le norme contenute nella parte 4 del Codice di condotta OSCE che fa parte integrante dello Statuto del personale, il Segretario Generale redigerà istruzioni globali per il personale che saranno riesaminate dal Consiglio Permanente non oltre il 15 novembre 2003.
- 8.4 Il Coordinatore di formazione OSCE, il Consulente principale per le questioni inerenti alla pari opportunità e il Coordinatore principale per la sicurezza continueranno a utilizzare il corso introduttivo per sviluppare e attuare la formazione del personale sulle questioni inerenti alle pari opportunità, sul traffico di esseri umani e sui pertinenti regolamenti e linee guida, in cooperazione con l'ODIHR, nonché ad organizzare speciali seminari in tale settore. I capi delle operazioni sul territorio assicureranno che la frequenza di tali corsi di formazione sarà obbligatoria per tutto il personale.
- 8.5 L'OCEEA contribuirà a mobilitare e intensificare gli sforzi del settore privato per combattere il traffico di esseri umani incrementando la sensibilizzazione, nonché individuando e diffondendo le prassi migliori, quali l'auto-regolamentazione, le linee guida politiche e i codici di condotta.

V. Protezione e assistenza

Gli impegni OSCE relativi alla protezione e all'assistenza delle vittime del traffico di esseri umani sono stati assunti nella Dichiarazione sul traffico di esseri umani del Consiglio dei Ministri di Porto del 2002, nella Decisione N.6 del Consiglio dei Ministri di Bucarest del 2001, nella Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000, nella Carta per la Sicurezza Europea adottata ad Istanbul nel 1999.

Azione raccomandata a livello nazionale

- 1. Raccolta di dati e ricerca

- 1.1 Raccogliere dati mediante lo scambio e l'analisi delle prassi migliori e di altre informazioni riguardanti l'efficace protezione e assistenza delle vittime del traffico di persone negli Stati partecipanti all'OSCE.
2. Misure legislative
 - 2.1 Considerare la necessità di adottare una legislazione che fornisca la base giuridica per prestare assistenza e protezione alle vittime del traffico di esseri umani, in particolare durante le indagini preliminari e nei procedimenti giudiziari.
 - 2.2 Ratificare o accedere e attuare pienamente il Protocollo delle Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare donne e bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
3. Meccanismi di riferimento nazionali (NRM)*
 - 3.1 Istituire meccanismi nazionali di riferimento con la creazione di un quadro cooperativo in cui gli Stati partecipanti adempiano ai loro obblighi per tutelare e promuovere i diritti umani delle vittime del traffico in coordinamento e partnership strategica con la società civile e altri attori che operano in tale campo. (*Il Manuale ODIHR sulle linee guida e i principi per definire e attuare i meccanismi nazionali di riferimento può servire quale utile fonte di consulenza e informazione sul ruolo degli NRM nella prestazione di assistenza e protezione delle vittime del traffico di esseri umani).
 - 3.2 Fornire una guida per facilitare l'accurata individuazione e un trattamento adeguato delle vittime del traffico di esseri umani, in modo da rispettare i pareri e la dignità delle persone interessate.
 - 3.3 Unire gli sforzi degli organi preposti all'applicazione della legge, incluse le unità anti-traffico speciali e la polizia a livello locale, i funzionari addetti alle migrazioni e i servizi di frontiera, le unità di tutela sociale, le istituzioni sanitarie, nonché le ONG e altre istituzioni della società civile quali principali attori da coinvolgere nelle attività degli NRM.
 - 3.4 Istituire meccanismi adeguati per armonizzare l'assistenza alle vittime con azioni investigative e giudiziarie.
 - 3.5 Dedicare particolare attenzione alla necessità di intensificare la cooperazione fra la polizia e le ONG nell'individuare, informare e proteggere le vittime del traffico di esseri umani.
 - 3.6 Collegare le attività degli NRM con quelle degli organi interministeriali, dei coordinatori nazionali, delle ONG e di altre istituzioni nazionali pertinenti per costituire un nucleo trasversale e multidisciplinare capace di sviluppare e monitorare l'attuazione delle politiche anti-traffico.

4. Alloggi

- 4.1 Costituire alloggi, gestiti da organi governativi, ONG o altre istituzioni della società civile per affrontare le necessità delle persone vittime di traffici; tali centri si propongono di garantire la sicurezza, l'accesso a consulenze indipendenti in una lingua conosciuta dalla vittima, l'assistenza sanitaria di pronto soccorso e l'opportunità di un periodo di riflessione dopo il trauma subito. Gli alloggi possono essere costituiti utilizzando strutture già esistenti come i centri di crisi per la donna.
- 4.2 Assicurare alle vittime del traffico di persone l'accesso agli alloggi, indipendentemente dalla loro disponibilità a cooperare con le autorità nelle indagini.
- 4.3 Dedicare particolare attenzione per garantire la sicurezza del personale di tali centri, la riservatezza delle informazioni ottenute, nonché l'incolumità e la privacy delle vittime del traffico di esseri umani.
- 4.4 Utilizzare gli alloggi per assicurare le opportunità di formazione delle vittime del traffico di esseri umani in modo da facilitare il reinserimento, l'occupazione e l'indipendenza futuri, nonché migliorare le loro capacità competitive dopo il trauma subito.

5. Rilascio di documenti

- 5.1 Assicurare il rilascio di documenti, se necessario, come prima misura per chiarire l'identità e lo status della vittima nei paesi di destinazione, rendendo così possibile procedere con diverse opzioni di assistenza nei casi appropriati, quali il rimpatrio, preferibilmente volontario, il rilascio di permessi di residenza temporanei o permanenti e/o la legalizzazione dell'impiego.
- 5.2 Intensificare la cooperazione fra gli organi preposti all'ordine pubblico nei paesi di origine, di transito e destinazione e i funzionari responsabili di tutte le istituzioni coinvolte nel ripristino dei diritti delle vittime del traffico di esseri umani, incluso il personale delle ambasciate e dei consolati degli Stati partecipanti al fine di facilitare la verifica tempestiva dei dati personali ed evitare ritardi indebiti o eccessivi.
- 5.3 Informare le vittime identificate del traffico di esseri umani del loro diritto di accedere alle rappresentanze diplomatiche e consolari del paese di cui sono cittadini.

6. Prestazione di assistenza sociale

- 6.1 Sviluppare programmi di assistenza sociale e di integrazione, inclusa la consulenza giuridica in una lingua conosciuta dalla vittima, l'assistenza sanitaria e psicologica e l'accesso alle cure mediche, rese disponibili negli alloggi o in altre istituzioni pertinenti.

- 6.2 Considerare, qualora non incompatibili con la legislazione nazionale, misure giuridiche per consentire che i beni confiscati siano utilizzati per sovvenzionare il finanziamento governativo dei programmi che riguardano le esigenze delle vittime del traffico di esseri umani e compensare le vittime secondo la gravità del crimine commesso nei loro confronti.
7. Rimpatrio, riabilitazione e reinserimento
 - 7.1 Assistere le vittime del traffico di esseri umani nel rimpatrio, preferibilmente, volontario nel paese di origine con riguardo alla loro incolumità e a quella dei loro familiari, e senza ritardi indebiti o eccessivi.
 - 7.2 Assicurare il regolare svolgimento di tutte le pratiche di rientro e trasferimento tenendo conto di un approccio umanitario e comprensivo.
 - 7.3 Mirare a contribuire alla riabilitazione e al reinserimento sociale delle vittime del traffico di esseri umani assicurando loro agevolazioni sociali ed economiche.
 - 7.4 Incrementare la sensibilizzazione dei media circa la necessità di salvaguardare la privacy evitando di rendere pubblica l'identità delle vittime del traffico di esseri umani o la pubblicazione di informazioni riservate nocive per la sicurezza delle vittime o per la causa della giustizia nei procedimenti penali.
8. Concessione di un periodo di riflessione e di permessi di residenza temporanei o permanenti
 - 8.1 Considerare l'introduzione di un periodo di riflessione per assicurare alla vittima il tempo necessario per decidere se rendere o meno testimonianza.
 - 8.2 Considerare caso per caso, se appropriato, il rilascio di permessi di residenza temporanei o permanenti, tenendo conto di fattori quali i rischi potenziali per l'incolumità delle vittime.
 - 8.3 Considerare, se del caso, il rilascio di permessi di lavoro alle vittime durante la loro permanenza nel paese di accoglienza.
9. Tutela del diritto di richiesta di asilo
 - 9.1 Assicurare che le leggi, le politiche, i programmi e gli interventi anti-traffico non pregiudichino il diritto di tutte le persone, incluse le vittime del traffico di esseri umani, di chiedere e godere dell'asilo in quanto perseguitati, conformemente al diritto internazionale sui rifugiati, in particolare tramite l'effettiva applicazione del principio di *non-refoulement*.
10. Tutela del fanciullo
 - 10.1 Assicurare che le particolari esigenze dei fanciulli e i loro interessi siano pienamente presi in considerazione quando si decide in merito a un alloggio,

istruzione e cure adeguati. In casi appropriati, qualora non esista una minaccia diretta all'incolumità dei fanciulli, assicurare loro l'accesso al sistema di istruzione statale.

- 10.2 Decidere il rimpatrio di un fanciullo vittima del traffico di esseri umani soltanto dopo avere preso in considerazione tutte le circostanze del caso specifico e se esiste nel paese di origine una famiglia o un'istituzione speciale che possa assicurare al fanciullo l'incolumità, la tutela, la riabilitazione e il reinserimento.
- 10.3 Considerare le disposizioni enunciate nelle Direttive sulla protezione di minori non accompagnati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati nell'elaborare le politiche destinate a tale gruppo a rischio, e in particolare per coloro che non possiedono documenti di identità.
- 10.4 Utilizzare accordi bilaterali e/o regionali sui principi fondamentali di una buona accoglienza di fanciulli non accompagnati al fine di unire le iniziative destinate alla tutela dei fanciulli.
- 10.5 Ratificare o accedere al Protocollo opzionale della Convenzione dei diritti del fanciullo, sulla vendita di fanciulli, la prostituzione e la pornografia infantile, e attuarlo pienamente.

Azione per le istituzioni e gli organismi OSCE

11. Meccanismo di riferimento nazionale

- 11.1 Intensificare le attività dell'OSCE, in particolare dell'ODIHR, nell'assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per l'istituzione degli NRM.
- 11.2 Incaricare l'Unità OSCE per le questioni strategiche di polizia, nonché l'ODIHR, di elaborare ulteriormente linee guida o un manuale per l'individuazione di vittime sospette e di prove di traffico di esseri umani, al fine di assistere gli Stati partecipanti, se del caso.

12. Reinserimento

- 12.1 L'OCEEA faciliterà i contatti fra i attori pubblici e privati al fine di incoraggiare il mondo imprenditoriale ad offrire opportunità di lavoro alle vittime dei traffici.

13. Tutela del fanciullo

- 13.1 L'OSCE nel suo complesso dedicherà un'attenzione speciale alla questione del traffico di fanciulli e al riconoscimento della vulnerabilità dei fanciulli non accompagnati. Si dovrebbero compiere sforzi per sviluppare la cooperazione con agenzie internazionali specializzate, in particolare con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e con le pertinenti ONG internazionali, in riunioni

di esperti, nella ricerca e nell'elaborazione di linee guida che promuovano al meglio gli interessi del fanciullo.

14. Formazione

- 14.1 Incaricare il Coordinatore per la formazione OSCE, il Consulente principale per le questioni inerenti alle pari opportunità e il Coordinatore principale per la sicurezza in collaborazione con l'ODIHR di elaborare materiale informativo sulle modalità di assistenza alle vittime dei traffici, in particolare dei fanciulli, in risposta alle richieste di individui oppure organi governativi e non governativi, nonché assicurare una formazione pertinente per i membri delle missioni OSCE. Il materiale potrebbe anche essere distribuito al personale militare, alle truppe di mantenimento della pace e ad altro personale internazionale sul territorio.
- 14.2 Incaricare l'ODIHR di raccogliere e diffondere informazioni sulle misure, i programmi e i materiali di formazione già disponibili negli Stati partecipanti all'OSCE.

15. Misure legislative

- 15.1 In coordinamento con l'Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e la criminalità, il Consiglio d'Europa e altri attori pertinenti, l'ODIHR continuerà ad assistere gli Stati partecipanti, su loro richiesta, per adeguare la loro legislazione nazionale in osservanza delle norme e degli standard internazionali, in particolare promuovendo un approccio umanitario e comprensivo alle vittime del traffico di esseri umani.

VI. Seguiti e meccanismi di coordinamento

Oltre a monitorare l'attuazione degli impegni OSCE da parte degli Stati partecipanti attraverso i meccanismi OSCE esistenti, incluse la Riunione annuale di attuazione nel quadro della dimensione umana, le Conferenze di riesame e i pertinenti eventi connessi con la dimensione umana,

il Consiglio Permanente raccomanda di intraprendere le seguenti azioni a livello nazionale:

- 1. considerare la nomina di Relatori nazionali o altri meccanismi per il monitoraggio delle attività anti-traffico delle istituzioni statali e dell'attuazione dei requisiti legislativi nazionali;
- 2. considerare l'istituzione di Commissioni anti-traffico (forze operative) o organi analoghi responsabili del coordinamento delle attività all'interno di un paese fra le agenzie di Stato e le ONG, e della elaborazione di misure atte a prevenire il traffico di esseri umani, punire i perpetratori di tale crimine e proteggere le vittime;

3. migliorare la cooperazione fra le istituzioni statali e le ONG nazionali impegnate nell'assicurare protezione e assistenza alle vittime del traffico di esseri umani, nella lotta alla violenza contro le donne e i bambini, nella promozione delle pari opportunità e nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle questioni relative ai diritti dell'uomo;

inoltre, il Consiglio Permanente:

4. incarica la Presidenza di svolgere dibattiti sui seguiti di tale Piano di azione, potenziando fra l'altro le strutture attuali ed esaminando la necessità di un nuovo meccanismo, al fine di intensificare gli sforzi dell'OSCE volti a combattere il traffico di esseri umani, elevando il suo profilo politico e attribuendogli un ruolo importante in tale questione, nonché un migliore coordinamento dell'attività fra le tre dimensioni dell'OSCE;

5. incarica le competenti strutture dell'OSCE di ospitare e facilitare riunioni annuali a Vienna di coordinatori, rappresentanti o esperti nazionali di lotta anti-traffico, al fine di monitorare il processo di attuazione del Piano di azione dell'OSCE. Ciò offrirà loro l'opportunità di creare reti, scambiare informazioni e definire priorità della cooperazione;

6. sollecita a perseguire una stretta interazione fra il Segretariato OSCE, le sue istituzioni e le sue operazioni sul territorio al fine di assistere gli Stati partecipanti, ove appropriato, ad attuare il presente Piano di azione;

7. incarica l'ODIHR di prestare l'assistenza tecnica necessaria agli Stati partecipanti, ove appropriato, nell'elaborazione di Piani di azione anti-traffico nazionali, incluse misure legislative e altre misure di assistenza volte a prevenire e a combattere efficacemente il traffico e a proteggere le vittime;

8. incarica le istituzioni e gli organi OSCE di intraprendere un più ampio scambio regolare di informazioni, di raccolta di dati e ricerche con pertinenti organizzazioni internazionali;

9. incarica l'ODIHR di sviluppare ulteriormente la sua funzione di centro di coordinamento per lo scambio di informazioni, contatti, materiali e buone prassi e di intensificare le sue attività relative ai progetti.

IMPEGNI DELL'OSCE RELATIVI A:

Indagini, applicazione della legge e azione legale

(Dichiarazione sul Traffico di esseri umani adottata a Porto, 2002)

“Riconosciamo che il traffico di esseri umani rappresenta un settore della criminalità organizzata transnazionale grave e in rapida espansione, che genera enormi introiti per reti criminali che possono anche essere collegate ad attività illecite, quali il traffico di stupefacenti e di armi, nonché di migranti.

...

Ci adopereremo al fine di adottare misure adeguate per la prevenzione del traffico di esseri umani nei nostri paesi ... e cercheremo ... di organizzare corsi di formazione per i funzionari e i dipendenti statali competenti nei settori preposti all'applicazione della legge, al controllo delle frontiere, alla giustizia penale e ai servizi sociali, e di raccomandare la piena collaborazione con le ONG in tale settore.

...

Rivolgiamo un appello agli Stati partecipanti affinché rafforzino la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, inclusi atti illeciti quali il traffico di stupefacenti e di armi, nonché quello di migranti. Tale cooperazione comprenderà gli organi preposti all'applicazione del diritto internazionale, quali Europol ed Interpol, nonché l'Iniziativa di Cooperazione per l'Europa sudorientale (SECI), al fine di effettuare indagini e perseguire legalmente i responsabili del traffico di esseri umani, conformemente al diritto nazionale e, ove applicabile, agli obblighi internazionali. A tale riguardo, chiediamo che il Consulente di polizia di grado elevato dedichi maggiore attenzione alla lotta al traffico di esseri umani.”

(Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo, 2001)

“Il Segretariato: fornirà assistenza agli Stati partecipanti, su loro richiesta, tramite misure di lotta al traffico di esseri umani, droghe e armi di piccolo calibro e leggere, conformemente alle decisioni del Consiglio Permanente, e intraprenderà sforzi per fornire assistenza volta a realizzare un più incisivo monitoraggio delle frontiere, ove appropriato. Coadiuverà inoltre gli Stati partecipanti, su loro richiesta e con il loro consenso, fornendo consulenza e assistenza per la riforma e/o la ristrutturazione dei servizi di polizia, il monitoraggio e la formazione del personale degli esistenti servizi di polizia, inclusa la formazione sui diritti dell'uomo; sul rafforzamento delle capacità: incluso il supporto per i servizi di polizia integrati o multietnici. A tal fine potenzierà le proprie esistenti attività connesse con la polizia nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale.”

(Decisione N.6 del Consiglio dei Ministri di Bucarest del 2001)

“Invita gli Stati partecipanti a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare di donne e bambini;

...

incoraggia lo scambio di informazioni al fine di potenziare le capacità investigative, l'applicazione della legge e la prevenzione della criminalità”.

(Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000)

“Riafferma che il traffico di esseri umani rappresenta una violazione vergognosa dei diritti dell'uomo e un grave crimine che richiede una risposta più completa e coordinata degli Stati partecipanti e della comunità internazionale, nonché un approccio più coerente e cooperativo fra i paesi, in particolare quelli di origine, transito e destinazione di tale traffico;

accoglie con favore l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Protocollo sulla prevenzione, repressione e punizione del traffico di persone, particolarmente donne e bambini, a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato nonché la definizione del traffico di persone ivi contenuta e invita tutti gli Stati partecipanti a firmare e a ratificare il Protocollo delle Nazioni Unite e il Protocollo Opzionale della Convenzione sui diritti del bambino, sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e la pornografia infantile;

...

sottolinea il ruolo svolto dai parlamenti nazionali nella promulgazione, fra l'altro, delle leggi necessarie a combattere il traffico di esseri umani e accoglie con favore gli articoli 106 e 107 della Dichiarazione sul traffico di persone emanata dall'Assemblea Parlamentare di Bucarest;

...

si impegna ad intraprendere le misure necessarie, anche adottando e applicando leggi che criminalizzino il traffico di esseri umani e che prevedano pene appropriate, allo scopo di assicurare una efficace risposta delle forze dell'ordine ed efficaci azioni penali. Tali leggi dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico.”

Prevenzione del traffico di esseri umani

(Dichiarazione sul Traffico di esseri umani adottata a Porto, 2002)

Al fine di prevenire il traffico di esseri umani, i membri del Consiglio dei Ministri dell'OSCE hanno riconosciuto "la necessità di affrontare le cause profonde del traffico e di ridurre le disparità e gli svantaggi economici e sociali, che spingono alla migrazione clandestina e che possono essere sfruttate dalle reti della criminalità organizzata a proprio vantaggio". Essi hanno inoltre riconosciuto "l'esigenza di lottare contro la corruzione, che facilita il funzionamento di tali reti", e hanno raccomandato "che l'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche ed ambientali dell'OSCE svolga un ruolo più ampio nell'affrontare tutti gli aspetti economici del traffico di esseri umani".

Essi hanno riconosciuto "che, nei paesi di destinazione, la richiesta di attività svolte dalle persone oggetto di traffico a fini di sfruttamento sessuale, lavoro forzato, schiavitù ed altre pratiche assimilabili alla schiavitù costituisce un fattore integrante del traffico di esseri umani". Essi hanno esortato "i paesi di destinazione ad adottare misure volte a far fronte efficacemente a tale richiesta quale elemento chiave della loro strategia di prevenzione e lotta efficace al traffico di esseri umani, e di applicare tolleranza zero nei confronti dello sfruttamento sessuale, della schiavitù e di tutte le forme di sfruttamento del lavoro forzato, qualunque sia la sua natura".

Hanno deciso "di adoperarsi al fine di adottare misure adeguate per la prevenzione del traffico di esseri umani nei nostri paesi, anche attraverso campagne mirate di sensibilizzazione e di istruzione nei paesi di origine e di transito, rivolte in particolar modo ai giovani e ad altri gruppi a rischio" e "di cercare di elaborare campagne adeguate nei paesi di destinazione...".

(Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000)

Il Consiglio dei Ministri "si impegna ad accrescere la consapevolezza su tutti gli aspetti del traffico illecito, anche con l'assistenza dell'ODIHR, di organizzazioni non governative e di altre istituzioni competenti, mediante, ove necessario, l'elaborazione di programmi di formazione per i funzionari pubblici, inclusi le forze dell'ordine, la magistratura, i funzionari consolari e gli addetti all'immigrazione".

(Carta per la Sicurezza Europea adottata a Istanbul nel novembre 1999)

I Capi di Stato e di Governo hanno apprezzato "il processo di trasformazione economica senza precedenti in corso in numerosi Stati partecipanti". Li hanno incoraggiati "a persistere in tale processo di riforma che contribuirà alla sicurezza e alla prosperità dell'intera regione dell'OSCE". Hanno deciso di accrescere i loro "sforzi in tutte le dimensioni dell'OSCE per combattere la corruzione e promuovere lo stato di diritto".

(Documento CSCE di Helsinki del 1992: le sfide del cambiamento)

"Gli Stati partecipanti sottolineano l'esigenza di una cooperazione e di investimenti continui nello sviluppo delle risorse umane al fine di far fronte ai problemi della transizione verso economie di mercato, ai rapidi mutamenti tecnologici e all'evoluzione della società. Riconoscendo l'importanza dell'educazione e della formazione, ivi compresa la formazione

manageriale e professionale a tutti i livelli, essi intensificheranno il loro dialogo sui sistemi educativi e formativi e promuoveranno un'ulteriore cooperazione in questo settore.

Gli Stati partecipanti incrementeranno le opportunità per una cooperazione industriale provvedendo a opportune condizioni giuridiche ed economiche per gli affari, particolarmente con l'obiettivo di consolidare il settore privato e di sviluppare le piccole e medie imprese.”

(Documento della Riunione di Mosca della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE, Mosca 3 ottobre 1991)

Gli Stati partecipanti “incoraggeranno misure per assicurare in maniera efficace la piena opportunità economica della donna, incluse politiche e prassi occupazionali non discriminatorie, parità di accesso all'istruzione e alla formazione, e misure intese ad agevolare i lavoratori e le lavoratrici nell'assolvimento delle loro responsabilità congiunte occupazionali e familiari; e cercheranno di assicurare che qualsiasi politica o programma di adeguamento strutturale non abbia un effetto negativo discriminatorio sulla donna;

...

cercheranno di eliminare tutte le forme di violenza contro la donna, e tutte le forme di tratta delle donne e di sfruttamento della prostituzione femminile anche assicurando adeguati divieti legislativi contro tali atti e altre misure appropriate;

...

svilupperanno politiche educative, compatibili con i loro sistemi costituzionali, per appoggiare la partecipazione della donna in tutti i settori dello studio e del lavoro, inclusi settori non tradizionali, e incoraggeranno e promuoveranno una maggiore comprensione delle questioni relative alla parità fra l'uomo e la donna”.

(Atto Finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, Helsinki, 1 agosto 1975)

Gli Stati partecipanti “si adopereranno parimenti, nello sviluppare la loro cooperazione, per migliorare il benessere dei popoli e per contribuire al soddisfacimento delle loro aspirazioni mediante, fra l'altro, i vantaggi risultanti da una maggiore conoscenza reciproca e dal progresso e dalle realizzazioni in campo economico, scientifico, tecnico, sociale, culturale e umanitario. Essi si adopereranno per promuovere condizioni favorevoli per rendere questi vantaggi accessibili a tutti; essi prenderanno in considerazione l'interesse di tutti nella riduzione dei divari nei livelli di sviluppo economico, e in particolare l'interesse dei paesi in via di sviluppo in ogni parte del mondo”.

Gli Stati partecipanti “sono del parere che i problemi sollevati sul piano bilaterale dalla migrazione dei lavoratori in Europa come pure fra gli Stati partecipanti debbano essere trattati dalle parti direttamente interessate, allo scopo di risolvere tali problemi nel loro reciproco interesse, in considerazione della preoccupazione di ciascuno Stato interessato di tenere debitamente conto delle necessità che derivano dalla sua situazione socio-economica, avuto riguardo all'obbligo di ciascuno Stato di conformarsi agli accordi bilaterali e multilaterali di cui è parte, e avendo presenti gli obiettivi seguenti:

incoraggiare gli sforzi dei paesi d'origine diretti ad aumentare le possibilità di impiego per i loro cittadini nei loro stessi territori, in particolare sviluppando una cooperazione economica adeguata a questo scopo ed adatta ai paesi ospiti e ai paesi interessati;

assicurare, grazie alla cooperazione fra il paese ospite ed il paese d'origine, le condizioni in cui possa avvenire il movimento ordinato dei lavoratori, proteggendo, nel contempo, il loro benessere personale e sociale e organizzare, all'occorrenza, il reclutamento ed una elementare preparazione linguistica e professionale dei lavoratori migranti;

assicurare la parità di diritto fra i lavoratori migranti e i cittadini del paese ospite per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro nonché di assicurazione sociale, ed adoperarsi per garantire che i lavoratori migranti possano godere di condizioni soddisfacenti di vita e particolarmente di alloggio;

far in modo, per quanto possibile, che i lavoratori migranti fruiscono delle stesse possibilità dei cittadini dei paesi ospiti nel trovare altri impieghi convenienti in caso di disoccupazione;

considerare favorevolmente che ai lavoratori migranti venga concessa una formazione professionale e che, per quanto possibile, la lingua del paese ospite venga loro insegnata gratuitamente, nell'ambito della loro occupazione;

confermare il diritto dei lavoratori migranti di ricevere, per quanto possibile, un'informazione regolare nella loro lingua, riguardante sia il loro paese di origine che il paese ospite;

assicurare che i figli dei lavoratori migranti stabiliti nel paese ospite abbiano accesso all'istruzione ivi normalmente impartita alle stesse condizioni dei bambini di quel paese e, inoltre, permettere loro di ricevere una istruzione supplementare nella loro lingua, cultura nazionale, storia e geografia;

tenere presente che i lavoratori migranti, particolarmente quelli che hanno acquisito qualifiche, al rientro nei loro paesi dopo un certo periodo di tempo, possono contribuire a ovviare alla penuria di manodopera qualificata nel loro paese di origine;

facilitare, in tutta la misura del possibile, la riunificazione dei lavoratori migranti con le loro famiglie;

considerare con favore gli sforzi effettuati dai paesi d'origine per attirare il risparmio dei lavoratori migranti allo scopo di accrescere, nel quadro del loro sviluppo economico, le possibilità di impiego appropriate agevolando così il reinserimento di tali lavoratori al loro ritorno”.

Protezione e assistenza alle vittime del traffico di esseri umani

(Dichiarazione sul Traffico di esseri umani adottata a Porto, 2002)

Gli Stati partecipanti si sono adoperati al fine di “fornire assistenza e tutela alle vittime del traffico, in particolar modo donne e bambini, e a tal fine, ove opportuno, di istituire meccanismi nazionali di riferimento efficaci e globali, che assicurino che le vittime del traffico non siano perseguibili solo per il fatto di essere state oggetto di traffico. La dignità e i diritti umani delle vittime devono essere rispettati in ogni momento. Considereremo l’adozione di misure appropriate, quali alloggi, e stabiliremo procedure di rimpatrio adeguate per le vittime del traffico, nel dovuto rispetto della loro sicurezza, compreso il rilascio di documenti. Considereremo inoltre l’elaborazione di politiche concernenti la concessione di benefici economici e sociali alle vittime, nonché il loro reinserimento e loro riabilitazione nella società”.

Gli Stati partecipanti hanno espresso “preoccupazione circa l’aumento del traffico di minori e, riconoscendo le esigenze particolari dei bambini”, hanno dato il loro sostegno ad una “maggiore ricerca e scambio di informazioni sul traffico di minori e, considerando gli interessi dei minori prioritari in tutte le iniziative che li riguardano,” hanno richiesto “l’elaborazione di misure speciali che impediscano l’ulteriore sfruttamento dei minori oggetto di traffico e che ne tutelino il benessere psico-fisico”.

Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto che “una cooperazione più intensa tra i principali attori nei paesi di origine, transito e destinazione svolge un ruolo fondamentale nei programmi di rimpatrio delle vittime del traffico e ne facilita il reinserimento. Incoraggiamo pertanto tutte le organizzazioni che forniscono assistenza alle vittime, incluse le ONG, a sviluppare ulteriormente tale cooperazione”.

Gli Stati partecipanti hanno ribadito “la necessità di strategie nazionali al fine di convogliare le iniziative per la lotta al traffico di esseri umani e di intensificare il coordinamento tra organizzazioni nazionali, internazionali e regionali in questo campo. È possibile rispondere a tale necessità attraverso misure quali la nomina di organi interministeriali e coordinatori nazionali o, ove opportuno, di altri organi o meccanismi competenti”.

Gli Stati partecipanti hanno chiesto “che il Consulente di polizia di grado elevato dedichi maggiore attenzione alla lotta al traffico di esseri umani”.

(Decisione N.6 del Consiglio dei Ministri di Bucarest del 2001)

Il Consiglio dei Ministri ha invitato gli Stati partecipanti “a firmare e ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Criminalità organizzata transnazionale e il relativo Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di persone, in particolare di donne e bambini”.

(Decisione N.1 del Consiglio dei Ministri di Vienna del 2000)

Il Consiglio dei Ministri ha invitato gli Stati partecipanti “a firmare e a ratificare il Protocollo delle Nazioni Unite e il Protocollo Opzionale della Convenzione sui diritti del bambino, sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e la pornografia infantile”.

Il Consiglio dei Ministri ha invitato “le istituzioni OSCE, in particolare l’ODIHR, e le operazioni sul territorio a elaborare e ad attuare programmi di lotta al traffico illecito e a promuovere sforzi coordinati nei settori della prevenzione, delle azioni penali e della protezione, in cooperazione con organizzazioni non governative nonché con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni competenti”.

Il Consiglio dei Ministri ha deciso che le pertinenti “leggi”, che criminalizzano il traffico di esseri umani, ... “dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico”.

Il Consiglio dei Ministri ha ribadito la necessità “di considerare l’adozione di misure legislative o di altre misure appropriate, quale la disponibilità di rifugi che permettano alle vittime del traffico di persone di rimanere, in casi appropriati, nei loro territori temporaneamente o permanentemente; misure che stabiliscano adeguate procedure di rimpatrio per le vittime del traffico con particolare riguardo alla loro incolumità e che prevedano anche il rilascio dei documenti necessari, nonché misure che sviluppino politiche concernenti la concessione di benefici economici e sociali alle vittime e la loro riabilitazione e reintegrazione nella società”.

(Carta per la Sicurezza Europea adottata a Istanbul nel novembre 1999)

Gli Stati partecipanti hanno deciso di “adottare misure per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani. Al fine di prevenire detti crimini”, gli Stati partecipanti hanno deciso “di promuovere, fra l’altro, l’adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime”.